

Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020
 (del 27 dicembre 2019)

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

richiamata la legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (di seguito Las) e, in particolare, gli articoli seguenti:

Art. 1 ¹Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno.

²Esse hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari.

Art. 3 Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società.

Art. 5 ¹Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

Art. 19 La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale.

Art. 20 ¹Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari (...).

Art. 31a ¹Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato (...).

³Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l'unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di inserimento (...).

Art. 48 ¹Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (...) è l'Autorità cantonale competente in materia di assistenza sociale.

²Esso svolge i compiti e le attività assistenziali previste da questa legge, e in particolare:

- a) stabilisce la soglia d'intervento di cui all'art. 19;
- b) decide sulle domande d'assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modificazioni; (...).

visto il regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2003 (di seguito RLas), in particolare:

Art. 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è competente per l'esecuzione e l'applicazione della legge sull'assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI);

richiamata la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi) e, in particolare, l'articolo seguente:

Art. 60 ¹Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.

richiamata l'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) e, in particolare, gli articoli seguenti:

Art. 3 ¹Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. A queste persone dev'essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera.

sentito il parere della Sezione del sostegno sociale (SdSS) e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie,

decide:

1. Forfait globale 2020

Il forfait globale è destinato a coprire il fabbisogno di mantenimento del beneficiario di assistenza sociale e comprende in particolare le seguenti spese:

- alimentazione, bevande e tabacco;
- abbigliamento e calzature;
- consumi energetici (elettricità e gas) escluse le spese accessorie;
- pulizia, cura dell'appartamento e dell'abbigliamento, compresa la tassa sui rifiuti;
- acquisto di piccoli oggetti di uso domestico;
- spese di trasporto compresi gli abbonamenti a metà prezzo (trasporti pubblici locali, manutenzione della bicicletta e del ciclomotore);
- telecomunicazioni (telefono, spese postali,...);
- formazione e tempo libero (concessione radio/TV, computer, stampanti, sport, giochi, giornali, libri, costi di formazione, cinema, cura di animali domestici, ecc.);
- cure del corpo (parrucchiere e articoli da toilette);
- attrezzatura personale (materiale di cancelleria);
- bevande consumate fuori casa;
- altre (quote associative, piccoli regali,...).

A decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2020, il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 della Las è stabilito come segue:

Persone dell'unità di riferimento	Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalle COSAS) (fr./mese)
1 persona	997.–
2 persone	1'525.–
3 persone	1'854.–
4 persone	2'134.–
5 persone	2'413.–
Per ogni persona supplementare	+ 202.–

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all'unità di riferimento, corrispondente a 200 franchi mensili.

1.2 Forfait globale giovani adulti

La specifica situazione di vita dei giovani adulti (18-25 anni) durante il periodo che intercorre fra la scuola, la formazione professionale e l'entrata nel mondo del lavoro, e il paragone con le persone non sostenute che vivono in una situazione analoga richiedono un'applicazione differenziata del forfait, affinché non si trovino in una situazione migliore dei giovani che non beneficiano di un sostegno ma hanno un reddito modesto.

a) Giovani adulti che vivono con i genitori

In questi casi è riconosciuto un forfait mensile di 600 franchi.

L'USSI può chiedere, salvo in caso di conflitti insormontabili, di continuare a vivere con i genitori, fintanto che non sarà raggiunta l'indipendenza economica e non garantisce ulteriori prestazioni se il trasferimento non viene autorizzato.

b) Giovani adulti che hanno un'economia domestica propria

Il forfait mensile si riduce del 20% nei casi in cui, pur potendo, il/i giovane/i adulto/i:

- non segue una formazione;
- non partecipa a misure orientate all'inserimento verso il mercato del lavoro;
- non svolge alcuna attività lucrativa adeguata;

- non si occupa della cura di un proprio figlio.
- La riduzione del forfait entra in vigore con effetto al 1° aprile 2020.

2. Inserimento ed integrazione

2.1 Misure di inserimento

Tenuto conto che le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari, vengono proposte delle misure che hanno l'obiettivo di promuovere il raggiungimento di un'autonomia sociale (art. 31b lett. a, lett. d e lett. e Las, art. 8f RLAs) e un'indipendenza professionale (art. 31b lett. b e lett. c Las, art. 8b-f RLAs).

Si differenziano 3 percorsi principali:

- percorso professionale: attuazione pratica affidata agli Uffici Regionali di Collocamento (URC) della Sezione del Lavoro (SdL) – DFE, programma della durata di 12 mesi;
- percorso di formazione: misure pluriennali di sostegno all'ottenimento di competenze professionali elaborate in collaborazione con la Divisione della Formazione Professionale (DFP) – DECS e destinate a persone senza formazione professionale o con diploma non spendibile sul mercato del lavoro;
- percorso sociale: misure di inserimento transitorie atte allo sviluppo di relazioni sociali, alla strutturazione del tempo e all'allenamento ad un ritmo di attività che permetta un futuro inserimento professionale.

Per bisogni particolari è possibile attivare un ulteriore sostegno individuale di prossimità tramite le misure di accompagnamento "accanto".

La scelta del percorso e delle relative misure è definita dagli uffici della SdSS tenendo conto della situazione, della motivazione e delle esperienze pregresse del beneficiario.

Se durante lo svolgimento di un percorso di formazione il beneficiario dovesse raggiungere l'indipendenza economica attraverso altre prestazioni, il costo relativo all'organizzazione della misura sarà comunque riconosciuto fino alla sua conclusione programmata, quale provvedimento preventivo ai sensi dell'art. 12 Las, continuando a garantire l'accompagnamento definito fino al termine della formazione.

2.2 Supplemento di integrazione

In aggiunta alle prestazioni ordinarie, è riconosciuto il diritto ad un supplemento di integrazione come segue:

Percorso di inserimento professionale:	100 fr. / mese alla sottoscrizione del contratto 300 fr. / mese durante il periodo di attivazione in misura da parte dell'URC (importi non cumulabili)
Percorso di inserimento in formazione e sociale:	300 fr. / mese
Periodo di inattività fra misure o durante la fase motivazionale all'avvio di una nuova misura:	100 fr. / mese
Misure di accompagnamento "accanto":	nessun supplemento di integrazione

Prioritariamente rispetto alle misure di sanzione previste dal RLAs, il supplemento di integrazione può essere ridotto o annullato in caso di mancata collaborazione da parte del beneficiario.

Durante la partecipazione a misure la SdSS rimborsa, quando giustificate, spese di trasporto (mezzi pubblici) e di doppia economia domestica. I dettagli e gli importi sono specificati sulle singole decisioni.

Sono inoltre riconosciute prestazioni speciali per coloro che, per lo svolgimento di una misura, affidano figli di cui hanno la custodia ad una struttura riconosciuta (asilo nido, centro extrascolastico, famiglia diurna) come da specifica disposizione.

3. Premio cassa malati

Si ricorda che nel calcolo del reddito disponibile residuale, come indicato all'art. 8 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), è riconosciuto il costo del premio ordinario per l'assicurazione obbligatoria, fino al massimo del premio medio di riferimento.

Eccezionalmente, laddove il fabbisogno non corrisponde al forfait ordinario (punto 1), in casi giustificati può essere riconosciuto il premio di cassa malati effettivamente dovuto.

L'USSI, in presenza di un diritto ad una prestazione assistenziale provvede al pagamento del premio effettivo di cassa malati per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie direttamente all'assicuratore in applicazione all'art. 25 Las.

Nel caso in cui il premio effettivo a carico del beneficiario superasse il premio medio di riferimento (massimale), l'USSI versa all'assicuratore il premio effettivo, deducendo la differenza dall'importo di fabbisogno mensile.

4. Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell'art. 20 Las sono destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute di volta in volta secondo l'esigenza. Le principali prestazioni speciali sono riconosciute dall'USSI, secondo le seguenti modalità e rispettivi importi. Di principio non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all'estero.

Per giustificati motivi con l'accordo dell'assistito possono essere eccezionalmente riconosciute prestazioni speciali che superano al massimo di 200 franchi il valore limite previsto, deducendo la differenza dall'importo del fabbisogno mensile.

4.1 Prestazioni speciali relative alla salute

a) Franchigie e partecipazioni cassa malati

Sono riconosciute le franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal (art. 103 OAMal: 700 franchi annui per gli assicurati adulti e 350 franchi annui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni). Il beneficiario deve richiederne il pagamento/rimborso all'USSI allegando i relativi conteggi/fatture al più tardi in occasione della richiesta di rinnovo.

b) Cure dentarie

Le cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un massimo di 300 franchi annui. Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all'USSI allegando la fattura originale.

Per importi superiori, prima di iniziare il trattamento, il beneficiario deve chiedere al medico dentista un preventivo che indichi lo scopo del trattamento e sottoporre lo stesso all'USSI. In caso contrario una partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Le cure devono avere carattere semplice, economico ed adeguato in applicazione alla *Disposizione concernente il sussidio delle cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale*. I costi sono riconosciuti sulla base del tariffario SUVA.

Il costo per il controllo dell'igiene è riconosciuto una volta l'anno (12 mesi). Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all'USSI allegando la fattura.

c) Occhiali

Il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto ogni 2 anni (24 mesi) e con i seguenti importi massimi:

- per la montatura, fino ad un massimo di 150 franchi;
- per la lente monofocale se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad un massimo di 100 franchi a lente;
- per la lente monofocale se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2, fino ad un massimo di 200 franchi a lente;
- per la lente progressiva se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad un massimo di 200 franchi a lente;
- per la lente progressiva se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2, fino ad un massimo di 400 franchi a lente.

Il beneficiario deve chiedere il riconoscimento all'USSI allegando la fattura dettagliata ed il relativo certificato medico, così come il conteggio di un eventuale contributo della Cassa Malati.

4.2 Prestazioni speciali relative all'alloggio

In generale:

Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al trasloco, al mobilio e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l'USSI, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l'importo previsto quale deposito di garanzia. L'USSI può riconoscere questi costi, così come quelli relativi all'acquisto di mobilio, unicamente se sono stati oggetto di una richiesta formale preventiva. Tali richieste, che devono essere debitamente documentate e motivate, devono rientrare nelle seguenti casistiche:

- una comprovata necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l'inizio di un'attività lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia economia domestica oppure;

- una riduzione dei costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;
- altri motivi comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni alternative.

Le richieste inerenti il mobilio che non dipendono dalla modifica del domicilio devono comunque essere richieste preventivamente e validate dall'USSI secondo i criteri ripresi sopra.

Le prestazioni per l'alloggio sono inoltre riconosciute entro i seguenti limiti temporali e di spesa:

a) Deposito di garanzia per appartamento

Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall'USSI unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative.

La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se previamente autorizzata dall'USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv 4 Las). Il costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

- per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di 3'300 franchi;
- per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di 3'750 franchi;
- per unità di riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di 4'500 franchi.

b) Trasloco

Il forfait per il trasloco è riconosciuto ogni 5 anni (60 mesi) e se il cambio domicilio è previamente autorizzato dall'USSI (vedi disposizioni generali). Il forfait è riconosciuto nei seguenti modi:

- per unità di riferimento quale persona sola: 1'000 franchi;
- per unità di riferimento di due persone: 1'500 franchi;
- per ogni persona supplementare: 300 franchi fino ad un massimo di 3'000 franchi.

c) Mobilio

La spesa per l'acquisto di mobilio è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se previamente autorizzata dall'USSI (vedi disposizioni generali).

Il costo del mobilio è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

- per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di 1'000 franchi, suppellettili comprese;
- per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di 1'500 franchi, suppellettili comprese;
- per ogni persona supplementare, 300 franchi fino ad un massimo di 3'000 franchi.

d) Assicurazione responsabilità civile ed economia domestica

La spesa per l'assicurazione RC ed economia domestica è riconosciuta una volta l'anno, presentando la fattura, secondo i seguenti importi massimi:

- per unità di riferimento quale persona sola, 250 franchi;
- per unità di riferimento di due o più persone, 400 franchi.

4.3 Altre prestazioni speciali

a) Sistemazione provvisoria in pensione o altre strutture analoghe

Le persone che, a seguito di uno sfratto o che per altri motivi non dispongono di un alloggio (ad esempio in caso di rimpatri di cittadini svizzeri), possono essere alloggiati temporaneamente in una pensione il cui costo è preso a carico dall'USSI. Al beneficiario è accordato un importo mensile per i pasti e per lo spillatico.

L'USSI riconosce questa prestazione speciale con i seguenti importi massimi:

- per solo pernottamento (camera): 55 franchi al giorno (alla pensione) e 700 franchi al mese per pasti e spillatico (all'utente);
- per camera e colazione: 60 franchi al giorno (alla pensione) e 600 franchi al mese per pasti e spillatico (all'utente);
- per camera e mezza pensione: 70 franchi al giorno (alla pensione) e 300 franchi al mese per pasti e spillatico (all'utente);
- per camera e pensione completa: 80 franchi al giorno (alla pensione) e 150 franchi al mese per spillatico (all'utente).

b) Sistemazione dei rifugiati presso i centri collettivi nella prima fase d'accoglienza

Le persone con statuto di rifugiato (riconosciuto o con ammissione provvisoria) che vengono attribuite dalla Confederazione al Cantone Ticino, nella prima fase di accoglienza sono alloggiate presso centri collettivi.

Durante questo periodo il rifugiato è tenuto a partecipare a corsi di italiano ed a misure d'integrazione specifiche attraverso un piano di integrazione individuale. Per il sostentamento riceve una prestazione sotto forma di spillatico giornaliero oltre a prestazioni in natura quali prodotti di pulizia e di igiene personale. L'importo e la forma di tali prestazioni sono stabiliti tenendo conto della tipologia familiare e delle situazioni specifiche individuali ma in ogni caso per il sostentamento (spillatico e prestazioni in natura) in tale fase vengono concessi al massimo i seguenti importi mensili:

- persona sola 500 franchi;
- coniugi 750 franchi;
- supplemento per 1° figlio minorenni 317 franchi;
- supplemento per ogni figlio minorenni, dal 2° in poi 268 franchi;
- per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di 500 franchi.

c) Contributi minimi AVS

Il contributo minimo quale persona senza attività lucrativa è riconosciuto per l'anno in corso (ogni trimestre). Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all'USSI allegando la fattura originale.

Per contributi arretrati (precedenti il diritto all'assistenza sociale), il beneficiario dovrà richiedere il condono al competente ufficio amministrativo.

d) Spese per i diritti di visita

Al genitore che non ha il/i figlio/i minorenni/i nella propria unità di riferimento (UR) sono riconosciute le spese supplementari per i maggiori costi di vitto e alloggio che si riferiscono all'esercizio del diritto di visita.

La richiesta deve essere fatta mensilmente ma al più tardi entro 3 mesi.

L'importo massimo versato è stabilito come segue:

		per notte	giorno singolo (senza pernottamento)
1° figlio	fr.	17.00	9.00
2° figlio	fr.	11.00	6.00
3° figlio	fr.	9.00	5.00
4° figlio	fr.	9.00	5.00
5° e più figli	fr.	7.00	4.00

In caso di pernottamento si applica l'importo per notte per il numero di notti.

In caso di affidamento congiunto, il genitore presso il quale il figlio non è domiciliato può chiedere il riconoscimento di un importo maggiore rispetto alla propria spesa alloggiativa, ma al massimo fino al valore che sarebbe applicato se il figlio facesse parte della sua unità di riferimento.

Se il genitore che richiede i diritti di visita riceve degli alimenti per il/i figlio/i, essi vengono computati. Se l'importo degli alimenti è insufficiente per coprire le spese per i diritti di visita stabilite come sopra, potrà essere riconosciuta la quota mancante.

Le spese per i diritti di visita sono riconosciute anche quando entrambi i genitori sono al beneficio di prestazioni assistenziali.

5. Sanzioni

In conformità alle norme COSAS la riduzione del forfait per il mantenimento determinata dalla sanzione può essere al massimo pari al 30% comprese altre eventuali trattenute e avere una durata massima di 12 mesi.

L'USSI può applicare ai sensi dell'art. 9a cpv. 1 RLa una sanzione lieve, media o grave in base alla gravità e al genere di violazione.

L'importo della sanzione è compreso fra un minimo di 100 franchi (60 franchi per i giovani adulti 18-25 anni) e un massimo di 300 franchi al mese. La durata della sanzione è di 3 mesi rinnovabili.

6. Altre raccomandazioni delle COSAS

Ulteriori raccomandazioni delle COSAS possono essere assunte dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento come guida alla sua prassi, nella misura in cui sono compatibili con la Las e il RLa vigenti e con la presente direttiva.

7. Entrata in vigore e validità

Le presenti direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2020.

Pubblicate nel BU **2019**, 454.